



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

Ordinanza n.1683
Prot.n.1330

Cavezzo 02/02/2021

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE DEL CIMITERO DI CAVEZZO

IL SINDACO

Premesso che:

- con la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30/01/2020 l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11/03/2020 l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunta a livello globale;

Visti provvedimenti governativi connessi con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, di cui da ultimo il decreto legge n.2 del 14/01/2021 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (...)",

Ritenuto di dover ricorrere al potere contingibile ed urgente stante la necessità di porre rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare in via precauzionale la salute dei cittadini;

Visti l'art.32 della Legge n.833 del 23/12/1978, che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela della salute pubblica e l'art.50, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;

Richiamato l'art.29 recante "Attribuzioni quale responsabile del governo dell'Ente" del vigente Statuto Comunale;

Richiamati inoltre:

- i provvedimenti governativi e delle competenti autorità sanitarie in materia di Misure urgenti in materia di contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- per quanto applicabili, le norme contenute principalmente nel Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. del 10 settembre 1990, n.285 e le previsioni delle "Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri" approvate dalla Conferenza Stato Regioni e PP. AA. in data 09/11/2017 e le disposizioni contenute nel Titolo X "Esposizione ad agenti biologici" e Titolo X-bis: "Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario" del D.lgs. n.81/2008;
- la Legge regionale n.19 del 29/07/2004, recante "Disciplina in materia Funeraria e di polizia Mortuaria" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio comunale n.85 del



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

19/12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento per l'uso della Sala del Commiato in via Rosati n.57, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.25/2012;

- *la nota della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare - Nota Direttore 09/07/2020, n.494246, recante "Ricognizione provvedimenti vigenti in ordine ai trattamenti dei defunti deceduti in ambito ospedaliero e domiciliare e al trasferimento dei defunti a cassa aperta" la quale dispone, tra l'altro: "È consentito l'accesso del pubblico al cimitero e sono permesse le cerimonie funebri a condizione che siano evitati assembramenti, siano indossate protezioni delle vie respiratorie e rispettata rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro."*;

Richiamate da ultimo le disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n.818, del 11/01/2021, recante "*Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione – Versione 11 gennaio 2021*":

- *Allegato 1 "Precauzioni da adottare per defunti con malattia infettiva diffusiva COVID-19 sospetta o conclamata"*, secondo le quali sono consentite cerimonie funebri in luoghi di culto, sale del commiato, case funerarie, purché a feretro sigillato e disinfettato esternamente e non sussista divieto di esecuzione con ordinanza del sindaco in situazioni di consistente focolaio;

- quando per il defunto non si sia in presenza di Covid-19 sospetta o conclamata, in assenza di circolari del Ministero della salute successive alla citata del 11/01/2021, si applicano le usuali norme statali previste dal D.P.R. n.285/1990, regionali e comunali vigenti per trasporto, sepoltura e cremazione;

Richiamata l'Ordinanza sindacale n.1674 del 09/01/2021 ad oggetto: "Emergenza Covid-19, Disposizioni relative alla Sala del Commiato di Villa Rosati", che dispone la chiusura al pubblico della "Sala del commiato" di Via Rosati n.57 per 30 giorni decorrenti dal 09/01/2021;

Dato atto che i provvedimenti sindacali, in linea con i provvedimenti nazionali e regionali, si pongono l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio a tutela della salute pubblica;

Dato atto che ai sensi dell'art.7 comma 5 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, è prevista l'ammissione dei feretri chiusi in attesa di sepoltura nella sala/struttura del Cimitero di Cavezzo;

DISPONE per il commiato PER 30 GIORNI DECORRENTI DALLA DATA ODIERNA

1) che l'ammissione dei feretri chiusi in attesa di sepoltura nella sala/struttura del Cimitero di Cavezzo sia autorizzata dal Responsabile del Servizio su richiesta delle Agenzie di onoranze funebri; per la richiesta è predisposto apposito modello;

2) che il commiato a feretro chiuso avvenga 3 ore prima delle operazioni cimiteriali;

3) che l'accesso alla sala/struttura del Cimitero sia consentito a massimo 2 persone per



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

volta con sorveglianza dell'addetto dell'Agenzia di onoranze funebri al fine del rispetto delle vigenti disposizioni normative relative al contenimento dell'epidemia;

- 4) che l'Agenzia di onoranze funebri metta a disposizione igienizzante per le mani per le persone presenti;
- 5) che l'addetto dell'Agenzia delle onoranze funebri vigili affinché:
 - nell'area antistante e negli spazi cimiteriali venga mantenuto il previsto distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - vengano correttamente utilizzate le mascherine secondo le vigenti disposizioni;
 - venga rispettato il divieto di assembramento nell'area antistante alla sala/struttura del Cimitero e negli spazi cimiteriali;
- 6) che l'ammissione alla sala/struttura del Cimitero sia a titolo gratuito per 30 giorni decorrenti dalla data odierna, facendo salve eventuali nuove disposizioni;
- 7) che la pulizia e sanificazione della sala/struttura del Cimitero, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative al contenimento dell'epidemia, sia a carico delle Agenzie di onoranze funebri;
l'avvenuta pulizia e sanificazione dovrà essere effettuata e comunicata all'Amministrazione comunale su apposito modello nella stessa giornata di completamento delle operazioni cimiteriali;

RICORDA

- che per il commiato, nel rispetto delle disposizioni vigenti, è altresì presente la cappella cimiteriale;
- che ai sensi dell'art.7 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, il defunto può essere trasportato per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato (art.14 Legge regionale n.19/2004); il Comune di Cavezzo ha stipulato Convezione con l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze per l'utilizzo e il funzionamento di strutture ed infrastrutture della U.O.C. di Medicina Legale quali obitorio-deposito di osservazione salme;
- che gli orari di arrivo di trasporti funebri ai cimiteri potranno essere, se necessario, opportunamente distanziati l'uno dall'altro per favorire la operatività e per ridurre le occasioni di assembramento;
- che nei cimiteri sia consentito l'accesso del pubblico secondo le vigenti disposizioni, evitando assembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

DISPONE infine

- che l'ufficio incaricato dia adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune e pubblicazione sul sito istituzionale;
- che in caso d'inottemperanza alle disposizioni della presente Ordinanza, si proceda ai sensi dell'art.4 "Sanzioni e controlli" del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito con



COMUNE DI CAVEZZO

PROVINCIA DI MODENA

modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n.35, come richiamato dal D.L. 16 maggio 2020, n.33 convertito nella legge 14 luglio 2020, n.74;

- che il presente provvedimento sia trasmesso:
 - al Servizio Vigilanza;
 - al Comando dei Carabinieri di Cavezzo;
 - al Prefetto di Modena;
 - alle Agenzie di Onoranze Funebri operanti sul territorio;

La presente ordinanza sarà comunicata ai soggetti interessati e pubblicata sul sito istituzionale del Comune;

La Polizia municipale è incaricata dei necessari controlli di corretta osservanza della presente ordinanza;

AVVERTE

- che contro il presente provvedimento, l'interessato può presentare ricorso:
 - entro 60 gg dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.lgs. n.104/2010;
 - entro 120 gg dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art.8 e seguenti del DPR n.1199/1971.

Il Sindaco
Lisa Luppi
Originale firmato digitalmente